

OSSERVAZIONI DEL WWF ITALIA

al DISEGNO DI LEGGE n. 695

d'iniziativa dei senatori CAMPARI e Simone BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

Il DDL si baserebbe su “individuare criteri ispiratori nuovi e moderni”, considerando che ora la fauna ittica è “patrimonio indisponibile dello Stato” e dovrebbe, tra l'altro “favorire la tutela e l'educazione ambientale”.

Il WWF è estremamente interessato agli aspetti di tutela dell'ambiente e, in particolare in questo caso, delle specie ittiche autoctone.

Il **Patrimonio ittico** italiano è estremamente importante ed è costituito da circa 88 specie:

- **47 sono alloctone,**
- **41 autoctone e**
- **24 delle quali endemismi o sub- endemismi.**

Proporre una legge nazionale sulla pesca che dovrebbe avere tra le sue dichiarate finalità la **tutela dell'ambiente** che non fa riferimento alla **Direttiva “Habitat” 92/43/CEE** è estremamente grave.

Grave perché la tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva dello Stato (art.117, comma 1/s della Costituzione) e poi perché negli allegati della Direttiva Habitat vi sono elencate **28 specie** (tra Agnati e Osteitti) di interesse comunitario di cui:

- **26 delle quali in allegato II** (che necessitano di designazione di zone speciali di conservazione),
- **1 in allegato IV** (spp che richiedono una misure di protezione rigorose) *Acipenser naccarii* e
- **9 in allegato V** (spp di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione).

Non considerare queste specie vuol dire poi non garantirne la tutela come invece espressamente richiesto dalla direttiva Europea. Anche ignorando, nella pur discutibile classificazione delle acque, i siti di Rete Natura 2000 è un ulteriore grave mancanza che rischia contribuire al loro degrado.

Il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n.120** prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche modifica l'art. 12, su "Introduzioni e reintroduzioni" del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e recita: "**La reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone sono vietati**".

Mancano riferimenti alla **Direttiva quadro acque 2000/60/CE** che ha nella componente ittica uno dei parametri fondamentali per la definizione del "buono stato ecologico" dei corpi idrici. In pratica per ogni "corpo idrico" dovrebbe corrispondere una particolare "Comunità ittica" caratteristica del buono stato a cui bisogna tendere e poi tutelare. Mancando anche in questo caso qualsiasi riferimento alla Direttiva Quadro Acque non si capisce con quale criterio possano essere svolte attività di gestione, immissione, ripopolamento nelle nostre acque interne.

Inoltre, riguardo la classificazione delle acque (art.11) laddove ci sia continuità tra diversi tratti classificati diversamente la dispersione di specie alloctone in acque di miglior qualità è immediata; ad esempio i torrenti di montagna popolati da trote fario esotiche diventerebbero acque di tipo D e poiché i pesci tendono a muoversi da monte a valle e viceversa si ripopolerebbero "indirettamente" con specie esotiche le acque pregiate contigue o in continuità.

La direttiva quadro acque si basa sul principio base di "**non deterioramento**" e **l'immissione di specie alloctone** è, come già si è detto, **una delle principali minacce per la biodiversità** e non si può, oltretutto per motivazioni ricreative, permettere l'ulteriore degrado dei nostri ecosistemi e l'immissione indiscriminata di specie aliene.

Il riconoscimento di acque cosiddette "degradata" (corpi idrici altamente modificati) deve essere propedeutico alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali e non invece allo sfruttamento indiscriminato per scopi sportivi o commerciali.

Si richiede quindi la cancellazione delle acque D e il mantenimento di una classificazione che tenga conto della Direttiva Quadro acque 2000/60/CE o che ad esse possa essere riferita.

Sarebbe oltremodo opportuno che le **Regioni e le Province autonome indicassero lo stato di qualità delle acque o dei corpi idrici corrispondenti per favorire il raggiungimento del "buono stato ecologico"** o almeno non il suo peggioramento.

Questo DDL va rivisto completamente e dovrebbe essere colta l'occasione per un **cambio di cultura**, promuovendo, ad esempio, la tutela della fauna ittica autoctona anche attraverso un'attività di pesca regolata e sostenibile, responsabilizzando i pescatori (es Spinning Club Italia sull'Adda per Trota marmorata), a una gestione sostenibile delle popolazioni in relazione alle direttive habitat e quadro acque, soprattutto se sono titolari di concessione.

ART. 1 (Finalità e principi generali)

Comma 1

Nel primo comma si legge la finalità di tutelare l'ecosistema e la biodiversità delle acque interne pubbliche. È necessario specificare che la fauna da tutelare è quella autoctona nel rispetto delle Direttive Europee di riferimento.

Proposta: **AGGIUNGERE** alla fine del comma la seguente frase:

“La biodiversità in un territorio è rappresentata unicamente dalle specie autoctone che in detto territorio si sono naturalmente sviluppate.”

Comma 2

Si ritiene importante inserire il riferimento ai “corpi idrici” termine espressamente usato nella Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

Proposta: INSERIRE dopo “dei fiumi e di” la seguente frase:

“ogni corpo idrico e”

Testo definitivo:

*“Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro **ogni corpo idrico e** corso d’acqua dolce o salmastra compreso entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi al mare.”*

Comma 3

Nella fauna ittica è bene considerare anche “**Molluschi, e Condroitti**”

Comma 6

E’ indispensabile la coerenza con le Direttive europee e in questo caso all’obiettivo di qualità della Direttiva quadro acque (2000/60/CE) per il raggiungimento del “buono stato ecologico” di cui i pesci sono una componente fondamentale per la sua definizione.

Proposta: SOSTITUIRE la lettera a) con il seguente testo:

“a) protezione, conservazione e miglioramento delle comunità ittiche per la tutela o il raggiungimento del buono o eccellente stato ecologico dei corpi idrici, come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE”

Sempre il **comma 4** cita le tradizioni locali come presupposti per ottenere autorizzazioni al prelievo ittico. Le tradizioni locali sono spesso un pretesto e una scusa per evitare di rispettare delle misure di conservazione, anche internazionali. Chiediamo quindi che l’opzione venga eliminata.

Proposta: ELIMINARE:

“o a tradizioni locali”

Testo definitivo

“...Deroga temporanea a tale divieto è fatta per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio o al loro consumo; la deroga è valida fino all’emissione dei regolamenti predisposti...”

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n.120 prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche modifica l’art. 12, su “Introduzioni e

reintroduzioni” del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e recita: “*La reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone sono vietati*”.

Proposta: AGGIUNGERE il seguente comma:

“d) La reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone sono vietati.”

Art. 3 (Licenze di pesca)

La conoscenza dell'ittiofauna è fondamentale per riconoscere le specie di maggior pregio, le specie aliene ma non c'è nessuna garanzia che i titolari di licenza di pesca siano in grado di riconoscere le varie specie di pesci. Si ritiene quindi, al pari dell'attività venatoria, di prevedere un corso abilitativo per rilasciare la licenza di pesca che non può essere solo una tassa.

Si chiede di **SOSTITUIRE** con il seguente:

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata a seguito di un esame abilitativo che garantisca la conoscenza dell'ittiofauna presente sul territorio nazionale, dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza, con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità su tutto il territorio nazionale.

punto 3 a

I campionamenti a scopo scientifico possono essere effettuati anche con altri strumenti (nasse per gamberi, reti ...).

Proposta: ELIMINARE:

“... mediante l'uso di elettrostorditore.”

Art. 4. (Competenze)

Comma 1

Anche in questo caso si ritiene importante richiamare l'applicazione delle Direttive europee già citate.

Proposta: AGGIUNGERE al Comma 1 dopo “di cui all'articolo 1” quanto segue:

“e delle Direttive europee 2000/60/CE e 92/43/CEE”

Testo definitivo:

1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1 e delle Direttive europee 2000/60/CE e 92/43/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano

Per evitare la diffusione di malattie che stanno minacciando specie protette come il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) è necessario prevedere la sterilizzazione degli stivali o della strumentazione che va a contatto con l'acqua.

Si chiede di **AGGIUNGERE** la seguente lettera:

1) *La definizione di modalità per la sterilizzazione del materiale da pesca utilizzato per evitare l'eventuale diffusione di patologie;*

Art. 5. (Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutica in acque interne e mare: “Tavolo blu”)

Comma 1

La finalità dichiarata del Tavolo Blu è la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico in acque interne e in mare. Si ritiene l'obiettivo riduttivo rispetto all'oggetto della legge chiaramente definito anche nel suo titolo, inoltre non si ritiene coerente includere la pesca in mare che è cosa ben diversa da quella delle acque interne e fa riferimento a problematiche e normative diverse da quelle per le acque interne.

Proposta: SOSTITUIRE la seguente frase che inizia alla 4° riga del Comma 1:

“il Comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico in acque interne e in mare, di seguito denominato «Tavolo Blu» ...”

Con la seguente:

“il Comitato tecnico nazionale per la conservazione della fauna ittica e della promozione del turismo alieutico in acque interne, di seguito denominato «Tavolo Blu» ,...”

Conseguentemente **ELIMINARE** i riferimenti al mare e sostituire come segue

“...con compiti consultivi in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa europea e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, della fauna ittica e dell'esercizio della pesca sportivo-ricreativa in acque interne Compito del Tavolo Blu è altresì valorizzare e sviluppare la pesca ricreativa e sportiva sostenibile e il turismo pescasportivo nelle acque interne, anche mediante la collaborazione con le associazioni di pesca professionale, gli imprenditori singoli o associati e le associazioni per il turismo sociale, in particolare, quelle che favoriscono progetti per l'inclusione delle persone diversamente abili.”

Comma 3

Lettera e)

Si ritiene, vista anche la finalità di protezione della natura del presente DDL, che un solo rappresentante delle numerose associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente, non sia sufficiente a rappresentare le istanze di tutela delle biocenosi acquatiche, si chiede di portare a 5 il numero di rappresentanti scelti tra le Associazioni con maggior numero di iscritti

Proposta: SOSTITUIRE la lettera e) con il seguente testo:

e) cinque rappresentanti scelti tra le Associazioni ambientaliste con il più alto numero di iscritti tra quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Comma 4

Non è chiaro il perché il tavolo debba essere coordinato a priori da un rappresentante di una particolare associazione. Si ritiene che il coordinatore venga eletto nella prima seduta, rimanga in carica due anni e poi se ne elegga uno nuovo per favorire il turnover.

Proposta: SOSTITUIRE il punto 4 con il seguente:

4. Il coordinatore del Tavolo viene eletto tra i suoi membri nella prima seduta e rimane in carica per due anni.

Art. 6. (Associazioni di pesca – Albo nazionale)

Lettera c)

E' previsto un numero di associati piuttosto alto per l'iscrizione all'Albo, c'è il rischio che molte associazioni piccole ma meritorie rimangano escluse

Proposta: SOSTITUIRE “50.000” con “5000”

Testo definitivo:

*c) un minimo di **5000** tesserati che siano in possesso della licenza di pesca in acque interne e che, al momento della richiesta di iscrizione, siano in regola con il pagamento annuale;*

Art. 7. (Associazioni di pesca – Albo regionale o della provincia autonoma)

Le immissioni di pesci avvengono spesso senza considerare i principi della direttiva Habitat (92/43/CEE) e acque (2000/60/CE), utilizzando specie alloctone originarie di altri Paesi; ciò ha contribuito in modo determinante all'estinzione locale di molte specie autoctone o a ridurne il proprio areale. **Attualmente le specie esotiche invasive, tra cui molti pesci, rappresentano una delle principali minacce alla biodiversità.**

Comma 7 lettera a

Proposta: MODIFICARE il comma come segue:

“7. Le associazioni iscritte all'Albo cooperano con le amministrazioni competenti nelle operazioni di:

- a) immissione e distribuzione di materiale ittico da ripopolamento **rispettando quanto prescritto dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 che vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone**”*

Art. 8 Campi gara

Comma 1 e 2

Per garantire coerenza con l'art.5 ed evitare di introdurre grosse discrepanze tra una Regione e/o una Provincia autonoma e l'altra, si propone di **SOSTITUIRE**:

“...le principali associazioni nazionali...”

con

“...le rappresentanze dei soggetti nazionali facenti parte del Comitato tecnico di cui all'art.5...”

Comma 2

Proposta: SOSTITUIRE il comma 2 come segue:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire campi di gara permanenti, sentite le rappresentanze dei soggetti nazionali facenti parte del Comitato tecnico di cui all'art.5 e operanti in regione. Sono vietate istituzione di altri campi gara al di fuori di quelli di cui sopra.”

Art. 10. (Affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie)

Comma 1

In coerenza con l'impostazione del presente DDL volto alla *“protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne”* si propone la possibilità di affidare la concessione anche alle Associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell'Ambiente. Si ricorda, infatti, che molte associazioni ambientali gestiscono già da decenni aree protette (le Oasi WWF sono 110, quelle della LIPU 35, ma anche Legambiente, Pro Natura gestiscono reti di aree protette), lungo tratti di fiume, zone umide d'importanza internazionale e laghi occupandosi della gestione e conservazione delle biocenosi acquatiche anche realizzando progetti europei (es. Life).

Proposta: SOSTITUIRE il comma 1 come segue:

*“1. La concessione o l'affidamento e la gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento della pescosità, della difesa dell'ecosistema acquatico e della promozione della pesca sportiva, può essere richiesta dalle associazioni **ambientali riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare** o di pesca iscritte all'Albo regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 7, a seguito di domanda alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità e programmi da esse predisposti.”*

Comma 2

Sempre coerentemente con gli obiettivi di protezione ambientale dichiarati fin dal titolo, è indispensabile che il concessionario di una porzione di acque interne lo faccia rispettando le direttive europee già richiamate (Habitat e Acque).

Si ritiene quindi di richiedere l'**INTEGRAZIONE E MODIFICA** del comma 2 come segue:

“2. Nella domanda l'associazione interessata deve presentare un preciso piano programmatico ed economico delle attività ittigeniche e delle attività obbligatorie di

sorveglianza con propri agenti giurati; inoltre il Piano deve tenere conto - tutelare o contribuire a ripristinare - della comunità ittica caratteristica del "buono stato ecologico" del tratto concesso gestione e della tutela dell'ambiente acquatico in generale. “

Comma 7

Si ritiene necessario il pagamento di un canone così come per qualsiasi altra concessione di uso delle acque; il canone poi dovrebbe essere vincolato a un riutilizzo in ambito ambientale. Si potrebbe però evitare il pagamento di un canone laddove il piano di cui al comma 2 sia volto non solo allo sfruttamento alieutico ma anche a precisi azioni di tutela e gestione sostenibile del tratto concesso.

Si propone l'**INTEGRAZIONE E MODIFICA** del comma 7 come segue

*“7. L'affidamento delle acque in concessione o gestione **può essere concesso gratuitamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.**”*

Art. 11. (Classificazione delle acque)

Comma 1

Le acque pregiate sono quelle in cui vivono specie rare o di particolare pregio: specie endemiche specie a rischio di estinzione o minacciate e a maggior ragione devono rispettare le direttive Acque e Habitat. L'attuale proposta crea una certa confusione, ad esempio pescatori titolari di licenza di tipo A che possono pescare nelle acque di tipo C, pescatori con licenza di tipo B che sono abilitati a pescare nelle acque di tipo A etc. per cui si ritiene più adeguato rifarsi a quella originale.

L'IMMISSIONE DI SPECIE ALLOCTONE È ESPRESSAMENTE VIETATA dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n.120 in recepimento della Direttiva Habitat 92/43/CEE¹ **E NON PUÒ ESSERE AUTORIZZATA**

Inoltre laddove ci sia continuità tra diversi tratti classificati diversamente la dispersione di specie alloctone in acque di miglior qualità è immediata; ad esempio i torrenti di montagna popolati da trote fario esotiche diventerebbero acque di tipo D e poiché i pesci tendono a muoversi da monte a valle e viceversa si ripopolerebbero “indirettamente” con specie esotiche le acque pregiate contigue o in continuità.

La direttiva quadro acque si basa sul principio base di “**non deterioramento**” e l'immissione di specie alloctone è, come già si è detto, una delle principali minacce per la biodiversità e non si può, oltretutto per motivazioni ricreative, permettere l'ulteriore degrado dei nostri ecosistemi e l'immissione indiscriminata di specie aliene.

Il riconoscimento di acque cosiddette “degradatae” deve essere propedeutico alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali e non invece allo sfruttamento indiscriminato per scopi sportivi o commerciali.

¹ Il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n.120** prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche modifica l'art. 12, su “Introduzioni e reintroduzioni” del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.. La reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone sono vietati.

Si richiede quindi la cancellazione delle acque D e il mantenimento di una classificazione che tenga conto della Direttiva Quadro acque 2000/60/CE o che ad esse possa essere riferita. Sarebbe oltremodo opportuno che le Regioni e le Province autonome indicassero lo stato di qualità delle acque o dei corpi idrici corrispondenti per favorire il raggiungimento del "buono stato ecologico" o almeno non il suo peggioramento.

Si propone di **SOSTITUIRE** la classificazione di cui al comma 1 con la seguente più consona alla tutela del patrimonio ittico:

“Acque di tipo A: principali; in cui sia consentita anche la pesca professionale con licenza di tipo A.

Acque di tipo B: secondarie; in cui sia consentita solo la ‘pesca dilettantistica con licenza di pesca di tipo B.

Le acque di tipo B sono poi suddivise in acque salminicole (cioè abitate anche da salmonidi) e ciprinicole (abitate esclusivamente da ciprinidi).”

Inoltre, alla fine del comma 1 si chiede di **INSERIRE** la seguente frase

“La classificazione delle acque pubbliche deve specificare le comunità ittiche di riferimento per il “buono stato ecologico” dei corpi idrici come previsto dalla Direttiva quadro Acque 2000/60/CE e dai conseguenti Piani di gestione e/o tutela delle acque.”

ELIMINARE IL COMMA 5

Art. 12. (Sorveglianza ittica e ambientale)

Comma 2

Le Associazioni ambientali hanno già in altri settori (venatorio, ecologico ...) la possibilità di promuovere Guardie secondo normative nazionali e regionali per la tutela di particolari aspetti ambientali per cui si ritiene possano essere incluse nelle associazioni che e possano usufruire della possibilità di richiedere il decreto di nomina di guardie giurate.

Proposta: di **INTERGARE E MODIFICARE** come segue il comma 2:

“2. Le associazioni piscatorie iscritte agli Albi di cui agli articoli 6 e 7 e le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono richiedere il decreto di nomina di guardie giurate, anche volontarie, per la sorveglianza sulla pesca e ambientale nelle acque interne pubbliche, denominate guardie giurate ittico-ambientali, previo ottenimento di apposita qualifica, la quale è concessa ai soggetti che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale, organizzato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche tramite i propri servizi territoriali, o dalle associazioni iscritte agli Albi di cui agli articoli 6 e 7...”

Art. 13. (Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica)

ASSOLUTAMENTE INACCETTABILE: L'ARTICOLO 13 VA ASSOLUTAMENTE ELIMINATO in quanto viola il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

ELIMINARE art.13

Art. 14. (*Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne*)

Comma 5

Per quanto riguarda le sanzioni penali esistono già delle deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016), pertanto si chiede l'**INTEGRAZIONE E MODIFICA** del comma 5 come segue:

*“5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n.68, in materia di delitti contro l'ambiente, e alle le sanzioni penali e amministrative **e tenendo conto dell'art. 40 della legge n. 154 del 2016**, chiunque viola i divieti di cui ai commi 2 e 4 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.”*

Art. 16. (*Finanziamenti*)

Comma 1

Si specifichi che una parte degli introiti debba essere riservato a campagne di conservazione degli ambienti naturali, riqualificazione degli stessi, contenimento delle specie non autoctone e progetti di conservazione delle specie autoctone.

Proposta: **MODIFICARE** come segue la lettera c) ed **INSERIRE** la seguente lettera d):

*“c) destinare contributi per i ripopolamenti ittici **esclusivamente** di specie autoctone **provenienti dagli stessi bacini idrografici.***

*d) destinare contributi per interventi di conservazione della natura con particolare riferimento alle **specie endemiche**”*

Roma, 15 gennaio 2015

Audizione presso la Commissione Agricoltura e produzione
agroalimentare del Senato

Riferimento per il presente documento:

Andrea Agapito Ludovici referente acque WWF Italia a.agapito@wwf.it 338 5794725

